

Assemblea Straordinaria ed Ordinaria di Banca Profilo S.p.A.
Milano, 24 e 27 aprile 2015 (rispettivamente, prima e seconda convocazione)
Via Cerva, 28 Milano presso la sede di Banca Profilo S.p.A.

Primo ed unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea

Proposta di modifica degli articoli 14, 15, 19, 20, 23 e 24 dello Statuto Sociale in attuazione delle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di governo societario e di remunerazioni, ed altre modifiche; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in questa Assemblea siete chiamati, in sede straordinaria, ad esaminare alcune proposte di revisione dello statuto.

1. Motivazioni delle variazioni proposte

Gli interventi proposti sono giustificati principalmente da necessità di adeguamento dello statuto alle Disposizioni della Banca d'Italia di cui alla circolare 285/2013, Parte Prima sul governo societario (indipendenza dei Consiglieri, riserve di competenze al Consiglio di Amministrazione) e sulle remunerazioni (competenze dell'Assemblea in materia di remunerazioni e incentivazioni); nell'occasione viene recepita un'indicazione formulata dalla Banca d'Italia in un'analisi degli statuti delle banche quotate di dicembre 2011 in materia di dichiarazione del socio che presenta una lista di minoranza di assenza di collegamenti, anche indiretti, con il socio di maggioranza.

Le prerogative del Consiglio di Amministrazione vengono riviste anche al fine di tenere conto delle disposizioni di cui al Titolo V, capitoli 7 (Sistema dei Controlli Interni), 8 (Sistema Informativo) e 9 (Continuità Operativa) della circolare 263/2006 della Banca d'Italia.

Il progetto di modifiche statutarie illustrato nella presente Relazione (il Progetto) è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 20 gennaio 2015 e successivamente integrato con delibera del 5 marzo 2015. Il Consiglio ha delegato l'Amministratore Delegato ad apportarvi le modifiche ed integrazioni che si rendessero necessarie od opportune in relazione ad eventuali richieste formulate dalla Banca d'Italia nell'ambito dell'istruttoria da condursi ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento ai sensi del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 21.03.2007.

Il Progetto è stato trasmesso all'Organo di Vigilanza il 22 gennaio 2015 e la successiva integrazione dello stesso il 5 marzo 2015. L'istruttoria è in corso alla data di pubblicazione della presente Relazione.

Dell'intervenuto rilascio del predetto provvedimento di accertamento da parte della Banca d'Italia sarà data evidenza in occasione dell'Assemblea chiamata ad autorizzare il Progetto.

La presente Relazione è redatta ai sensi dell'art. 72, comma 1 del Regolamento Emittenti Consob e dell'Allegato 3A, schema 3 dello stesso Regolamento.

A seguire sono sinteticamente descritte le variazioni in commento.

Articoli 14 e 15

Nelle more dell'emanazione, in materia di requisiti di indipendenza, delle norme di attuazione dell'articolo 26 del d.lgs 385/93 (TUB)¹, le Disposizioni della Banca d'Italia sul Governo Societario, di cui alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 della Circolare 285/2013 (le Disposizioni sulla *Governance*), prevedono che le banche individuino nei propri statuti un'unica definizione di Consiglieri indipendenti, coerente con il ruolo ad essi assegnato, e ne assicurino l'effettiva applicazione. A differenza delle previgenti norme di vigilanza emanate nel marzo 2008, che richiamavano, come spunto interpretativo, le norme applicabili alle società quotate ai sensi del D.lgs 58/98 (TUF), le norme vigenti non offrono elementi per definire la nozione di indipendenza. Si segnala peraltro che, Banca d'Italia, nel documento di dicembre 2011 di "Analisi delle modifiche statutarie delle banche di recepimento delle disposizioni di vigilanza in materia di *corporate governance*: tendenze di sistema e *best practice* osservate" (il Documento di Analisi degli Statuti), afferma che *"è auspicabile che gli statuti muovano verso una definizione di indipendenza che realizzi l'obiettivo di far partecipare al Consiglio di Amministrazione componenti che assicurino piena autonomia di giudizio sia rispetto alla proprietà sia alla gestione della Banca e che si sostanzino in un set di situazioni (afferenti al grado di parentela, ai rapporti patrimoniali o professionali ecc) agevolmente sindacabili da parte degli stakeholders e delle Autorità di Vigilanza"*.

Tenuto anche conto della prassi di Vigilanza in materia, laddove è stata accolta con favore una nozione di indipendenza che, avendo riguardo più alla sostanza che alla forma, richiama i criteri stabiliti dal Codice di Autodisciplina per le società quotate (di seguito anche il "Codice"), si propone di integrare l'attuale nozione statutaria di indipendenza che rimanda all'art. 148, comma 3 del TUF con quella individuata nel Codice tempo per tempo vigente. Nell'occasione, si propone di integrare lo Statuto con un riferimento al Testo Unico Bancario, posto che, ove attuato, prevarrà su ogni altra definizione di indipendenza.

In esito a tale estensione, laddove autorizzata dalla prossima Assemblea, nel caso in cui vengano meno, in capo ad uno o più amministratori, i requisiti statutarî di indipendenza secondo la più ampia nozione individuata, la conseguenza sarà la decadenza, salvo che i requisiti di indipendenza permangano in capo al numero minimo di amministratori che devono possedere tale requisito. In proposito, l'articolo 26 TUB, comma 2-bis prevede infatti che la decadenza dalla carica si determini non solo quando vengano meno i requisiti previsti da norme di legge o di regolamento (allo stato mancanti), ma anche nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto.

Non si reputa invece necessario intervenire sullo statuto per recepire il numero minimo di amministratori indipendenti introdotto dalle Disposizioni sul governo societario (pari ad un quarto dei componenti), posto che lo stesso fa già riferimento al numero minimo normativamente prescritto.

Tenuto conto di ciò, si rendono necessari alcuni interventi di allineamento anche all'articolo 15 dello statuto.

Articoli 15 e 24

Nel predetto Documento di Analisi degli Statuti, Banca d'Italia raccomanda per tutte le banche che adottano il sistema del voto di lista per l'elezione degli Organi Sociali, un pieno allineamento dello Statuto

¹ Rubricato "Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali", di cui è attualmente in consultazione una nuova formulazione che demanda alla Banca d'Italia invece che al MEF l'emanazione della disciplina attuativa in materia di requisiti.

alle previsioni in materia di collegamento tra liste di cui al D.lgs 58/98 (TUF), al Regolamento Emittenti Consob e alla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26.02.2009.

In particolare, il TUF agli articoli 147-ter, c. 3 e 148, c. 2 e il Regolamento Emittenti Consob agli articoli 144-quinquies e 144-sexies, c. 4, lett. b) prevedono, per le società quotate, che il componente tratto dalla lista di minoranza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non debba essere collegato in nessun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato e/o votato la lista risultata prima per numero di voti. All'atto della presentazione delle liste per il Collegio Sindacale, i soci di minoranza devono depositare presso la sede una "dichiarazione" che attesti l'assenza di "rapporti di collegamento" con i soci di controllo o di maggioranza relativa. Tenuto conto che la disposizione non prevede analogha dichiarazione dei soci di minoranza nell'ambito della nomina con voto di lista del Consiglio di Amministrazione, Consob formula in tale senso una specifica raccomandazione con la Comunicazione DEM/9017893 del 26.02.2009.

In adeguamento all'indicazione contenuta nel Documento di Banca d'Italia di Analisi degli Statuti di dicembre 2011, si propone di prevedere il deposito della predetta dichiarazione del socio di minoranza intervenendo sugli articoli 15 e 24 dello statuto, che disciplinano, rispettivamente, il meccanismo di nomina con voto di lista del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Articolo 19

Le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di sistema dei controlli interni, di Antiriciclaggio, di governo societario e di retribuzione sono intervenute in maniera granulare sulle competenze del Consiglio di Amministrazione.

Tenuto conto del fatto che, a livello statutario (cfr. art. 19), sono riportati i compiti per i quali le disposizioni di vigilanza espressamente prevedono una riserva di competenza esclusiva del Consiglio, si propone di integrarli, laddove necessario, in coerenza con le nuove Disposizioni sul Governo Societario e, per il resto, di fare rimando alle Disposizioni normative tempo per tempo applicabili laddove, su talune materie, richiedono all'organo con funzione di supervisione strategica di definire le linee generali, gli indirizzi, le politiche, i processi, i modelli, i piani e i programmi. Si propone di non riportare ed elencare in statuto le materie, posto che possono essere nel tempo modificate.

Articolo 20

Le Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione riservano all'Assemblea una serie di decisioni da elencare in statuto, tra queste, la competenza in materia di approvazione dei criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica (c.d. "golden parachute"), ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione.

Inoltre, laddove la Banca voglia riservarsi la possibilità di sottoporre all'assemblea ordinaria in sede di approvazione/revisione della politica di remunerazione proposte in materia di remunerazioni variabili eccedenti il rapporto di 1:1 con la componente fissa entro un massimo di 2:1, tale facoltà deve essere statutariamente prevista (cd. "opt in").

Le modifiche nel seguito proposte tengono conto dell'esigenza (i) di integrare l'elenco delle decisioni riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea in materia di remunerazione con il riferimento ai "golden parachute"; ciò anche se la Banca ha scelto nell'ambito della propria Politica di Remunerazione, in approvazione nella parte ordinaria dell'Assemblea, di non far uso di tale strumento e (ii) di riservare all'Assemblea la possibilità di autorizzare l'erogazione di una retribuzione variabile anche superiore al rapporto di 1:1 con quella fissa fino ad un massimo di 2:1, nel rispetto dei criteri e dei quorum costitutivi e deliberativi normativamente prescritti.

Nell'occasione si propongono interventi di mero allineamento del *wording* statutario a quello testuale delle Disposizioni di riferimento in materia di retribuzione.

Articolo 23

L'art. 23 dello statuto sociale nella sua attuale formulazione elenca le principali competenze e prerogative del Collegio Sindacale. Tenuto conto delle nuove disposizioni sul governo societario, viene precisato che il Collegio Sindacale è parte integrante del complessivo sistema di controllo interno e svolge le funzioni definite dal capitolo 7, Titolo V, della circolare 263/2006 novellata a luglio 2013; in particolare vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e accerta l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime.

Tenuto conto di ciò, si propone di integrare l'art. 23 dello statuto inserendo anche tale ulteriore precisazione.

2. Esposizione a confronto degli articoli di cui si chiede la modifica

Il raffronto comparativo del testo degli articoli dello Statuto Sociale di cui si propone la modifica con il testo che si sottopone alla vostra approvazione è contenuto nella proposta di delibera che segue.

3. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in ordine all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso

Il Consiglio di Amministrazione non ritiene che le modifiche statutarie sopra descritte attribuiscono ai soci il diritto di recesso di cui all'articolo 2437 del codice civile.

Si riporta qui di seguito la proposta di delibera per l'Assemblea dei soci convocata il 24 aprile 2015 in prima convocazione e il 27 aprile 2015 in seconda convocazione, nella materia posta al primo ed unico punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

"Signori Azionisti, se d'accordo con le proposte illustrate, Vi invitiamo ad assumere le seguenti deliberazioni:

L'Assemblea Straordinaria di Banca Profilo S.p.A., esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

I. di modificare, come nel seguito illustrato, gli articoli **14, 15, 19, 20, 23 e 24** dello Statuto della Banca.

Il testo degli articoli dello Statuto della Banca oggetto della modifica è di seguito riportato, con evidenza degli emendamenti introdotti.

Articolo	Testo vigente	Testo proposto
14	<p>La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 9 (nove) a 13 (tredici) membri eletti dall'Assemblea, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p> <p>La determinazione dei membri del Consiglio spetta all'Assemblea al momento della nomina.</p> <p>Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, che scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D.lgs 58/1998.</p> <p>Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa vigente, devono possedere tale requisito.</p>	<p>La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 9 (nove) a 13 (tredici) membri eletti dall'Assemblea, di cui gli esponenti del genere meno rappresentato sono almeno pari alla misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p> <p>La determinazione dei membri del Consiglio spetta all'Assemblea al momento della nomina.</p> <p>Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, che scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.</p> <p>Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve qualificarsi come indipendente ai sensi del D.lgs 385/93, ove attuato; in mancanza, deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'combinato disposto dell'articolo 148, comma 3, del D.lgs 58/1998 e del Codice di Autodisciplina per le Società Quotate promosso da Borsa Italiana nella versione tempo per tempo vigente.</p> <p>Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'Amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che, secondo la normativa vigente, devono possedere tale requisito.</p>
15	<p>Omissis</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge.</p> <p>Omissis</p>	<p>Omissis</p> <p>Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998, pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 indipendenza pari almeno al minimo prescritto dalla legge.</p> <p>Omissis</p>

Articolo	Testo vigente	Testo proposto
15	<p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. lgs 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa misura eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>La titolarità della suddetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'Emittente.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.</p> <p>Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. Nell'avviso di convocazione possono essere specificate eventuali ulteriori modalità di composizione e funzionamento delle liste al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dalla normativa</p>	<p>La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori e sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D.lgs 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D. lgs 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero la diversa misura eventualmente stabilita da disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>La titolarità della suddetta quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'Emittente.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (iii) un <i>curriculum vitae</i> riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.</p> <p>Ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. Nell'avviso di convocazione possono essere specificate eventuali ulteriori modalità di composizione e funzionamento delle liste al fine di garantire il rispetto di quanto</p>

	<p>vigente con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione della Società.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Omissis</p>	<p>stabilito dalla normativa vigente con riferimento alla composizione del Consiglio di Amministrazione della Società.</p> <p>I soci che presentano una lista di minoranza devono depositare unitamente alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 147-ter, comma 3, del D.lgs 58/98 e all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del D.lgs 58/98 o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs 58/98, tenendo in considerazione, per quanto possibile ed applicabile, le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia nella Comunicazione DEM/9017893 del 26.02.2009.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Omissis</p>
--	--	--

Articolo	Testo vigente	Testo proposto
<p>19</p>	<p>Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere aventi ad oggetto:</p> <ol style="list-style-type: none"> la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c.; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società; la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale. <p>Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari; - la determinazione degli indirizzi generali di gestione; - l'approvazione e la modifica per quanto attiene la struttura organizzativa generale; <ul style="list-style-type: none"> - la nomina e revoca del Direttore Generale e dei Dirigenti con poteri di firma e la attribuzione dei relativi poteri; - l'assunzione di partecipazioni, fatto salvo il disposto dell'art. 2361, c. 2 c.c., la cessione di partecipazioni; - l'acquisto e la vendita di immobili; - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti; 	<p>Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il raggiungimento e l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'assemblea. Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere aventi ad oggetto:</p> <ol style="list-style-type: none"> la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis c.c.; l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società; la riduzione del capitale in caso di recesso del socio; l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale. <p>Sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio le decisioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari; - la determinazione degli indirizzi generali di gestione; - l'approvazione e la modifica per quanto attiene l'assetto organizzativo e di governo societario a struttura organizzativa generale; - l'approvazione dei sistemi contabili e di rendicontazione; - la supervisione del processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca; - la verifica dell'attività di gestione svolta dagli organi delegati; - la nomina e revoca del Direttore Generale e dei Dirigenti con poteri di firma e la attribuzione dei relativi poteri; - l'assunzione di partecipazioni, fatto salvo il disposto dell'art. 2361, c. 2 c.c., la cessione di partecipazioni; - l'acquisto e la vendita di immobili; - l'istituzione, il trasferimento e la soppressione di filiali, succursali, agenzie, dipendenze, uffici e recapiti;

	<ul style="list-style-type: none"> - la promozione di azioni giudiziarie e amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede fatte salve le azioni concernenti il recupero dei crediti, le rinunzie e le transazioni; - l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni; - l'eventuale costituzione di comitati interni agli organi aziendali; - la nomina del responsabile della funzione di revisione interna, del responsabile della funzione di conformità, del responsabile della funzione di gestione del rischio, dei membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01. 	<ul style="list-style-type: none"> - la promozione di azioni giudiziarie e amministrative in ogni ordine e grado di giurisdizione e sede fatte salve le azioni concernenti il recupero dei crediti, le rinunzie e le transazioni; - l'approvazione e la modifica dei principali regolamenti interni; - l'eventuale la costituzione di comitati interni agli organi aziendali; - la nomina e la revoca del responsabile della funzione di revisione interna, del responsabile della funzione di conformità, del responsabile della funzione di gestione del rischio, del responsabile della funzione anticicliaggio, del Delegato Aziendale ex d.lgs 231/2007, art. 42, dei membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01; - la definizione delle linee generali, degli indirizzi, delle politiche, dei processi, dei modelli, dei piani e dei programmi nelle materie tempo per tempo riservate alla competenza dell'organo con funzione di supervisione strategica dalla normativa primaria e secondaria.
--	--	---

Articolo	Testo vigente	Testo proposto
<p>20</p>	<p>L'Assemblea, ispirandosi a principi di prudente gestione del rischio e in coerenza con le strategie di lungo periodo, approva: i) le politiche di remunerazione a favore degli amministratori, dei dipendenti e, ove applicabile, dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato; ii) i piani basati su strumenti finanziari.</p> <p>L'Assemblea determina il compenso annuale degli Amministratori e gli eventuali gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio. Gli Amministratori hanno altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Per i compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo provvede il Consiglio ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile, ove l'Assemblea non abbia provveduto alla determinazione di un compenso comprensivo anche di tali emolumenti.</p>	<p>L'Assemblea, ispirandosi a principi di prudente gestione del rischio e in coerenza con le strategie di lungo periodo, approva: i) le politiche di remunerazione e incentivazione a favore degli amministratori, dei dipendenti e, ove applicabile, dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione e di controllo e del restante personale come definito nelle Disposizioni della Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione; ii) i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari; iii) i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. Inoltre l'Assemblea Ordinaria, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione, ha facoltà di deliberare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale superiore a quello di 1:1, ma comunque non eccedente il rapporto di 2:1 ovvero il minor rapporto fissato dalla normativa, anche regolamentare, tempo per tempo vigente, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi fissati dalla normativa tempo per tempo vigente. L'Assemblea determina il compenso annuale degli Amministratori e gli eventuali gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio. Gli Amministratori hanno altresì il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Per i compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo provvede il Consiglio ai sensi dell'art. 2389 del Codice Civile, ove l'Assemblea non abbia provveduto alla determinazione di un compenso comprensivo anche di tali emolumenti.</p>

Articolo	Testo vigente	Testo proposto
23	<p>OMISSIS</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila, fra l'altro, sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, ivi compresi i relativi sistemi informativi, e sul loro concreto funzionamento, sul processo di informativa finanziaria, sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio, sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, sull'indipendenza della società di revisione legale.</p> <p>Il Collegio Sindacale riferisce al Consiglio di Amministrazione e, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, a Banca d'Italia, in merito ad ogni irregolarità gestionale o violazione della normativa riscontrata nello svolgimento dei propri compiti.</p> <p>OMISSIS</p>	<p>OMISSIS</p> <p>Il Collegio Sindacale vigila, fra l'altro, sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, ivi compresi i relativi sistemi informativi, e sul loro concreto funzionamento, sul processo di informativa finanziaria sulla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, sull'indipendenza della società di revisione legale. Il Collegio Sindacale è parte integrante del complessivo sistema di controllo interno, svolge le funzioni allo stesso attribuite dalla normativa di vigilanza della Banca d'Italia. In particolare, vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni e accerta l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime.</p> <p>Il Collegio Sindacale riferisce al Consiglio di Amministrazione e, ai sensi della disciplina anche regolamentare vigente, a Banca d'Italia, in merito ad ogni irregolarità gestionale o violazione della normativa riscontrata nello svolgimento dei propri compiti.</p> <p>OMISSIS</p>

Articolo	Testo vigente	Testo proposto
24	<p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>La lista, che reca i nominativi di uno o più candidati, contrassegnati da un numero progressivo, indica se la singola candidatura è presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.</p> <p>L'elezione con voto di lista di un membro effettivo del Collegio Sindacale da parte dei soci di minoranza avviene ai sensi della normativa applicabile.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'Emittente.</p> <p>Ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in</p>	<p>La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.</p> <p>La lista, che reca i nominativi di uno o più candidati, contrassegnati da un numero progressivo, indica se la singola candidatura è presentata per la carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco supplente.</p> <p>L'elezione con voto di lista di un membro effettivo del Collegio Sindacale da parte dei soci di minoranza avviene ai sensi della normativa applicabile.</p> <p>Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2,5% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria, ovvero la diversa percentuale eventualmente stabilita o richiamata da disposizioni di legge o regolamentari.</p> <p>La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede della società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte dell'Emittente.</p> <p>Ogni Azionista, gli Azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in</p>

<p>misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge o regolamentare applicabile o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa anche regolamentare applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché dichiarano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400 codice civile.</p> <p>Ciascuna lista che presenti un numero di candidati effettivi pari o superiore a 3 (tre) deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale, che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. Nella sezione della lista relativa ai Sindaci Supplenti, al fine di garantire l'equilibrio fra generi anche nel caso di sostituzioni in corso di mandato, andranno inseriti un esponente di ciascuno dei due generi. Nell'avviso di convocazione possono essere specificate eventuali ulteriori modalità di composizione e funzionamento delle liste al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente con riferimento alla composizione del Collegio Sindacale della Società.</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Omissis</p>	<p>misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge o regolamentare applicabile o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza stabiliti dalla normativa anche regolamentare applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p> <p>Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della società e con le altre modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea.</p> <p>Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate sommarie informazioni relative ai soci presentatori (con l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste), un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, nonché dichiarano gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società ai sensi dell'art. 2400 codice civile.</p> <p>Ciascuna lista che presenti un numero di candidati effettivi pari o superiore a 3 (tre) deve presentare un numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato all'interno del Collegio Sindacale, che assicuri, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, <i>pro tempore</i> vigente. Nella sezione della lista relativa ai Sindaci Supplenti, al fine di garantire l'equilibrio fra generi anche nel caso di sostituzioni in corso di mandato, andranno inseriti un esponente di ciascuno dei due generi. Nell'avviso di convocazione possono essere specificate eventuali ulteriori modalità di composizione e funzionamento delle liste al fine di garantire il rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente con riferimento alla composizione del Collegio Sindacale della Società</p> <p>I soci che presentano una lista di minoranza devono depositare unitamente alla lista una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'articolo 148 comma 2, del D.lgs 58/98 e all'articolo 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 del D.lgs 58/98 o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'articolo 122 del D.lgs 58/98, tenendo altresì in considerazione, per quanto possibile ed applicabile, le raccomandazioni formulate dalla Consob in materia nella Comunicazione DEM/9017893 del 26.02.2009</p> <p>La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Omissis</p>
---	--

- II.** *di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, in via disgiunta ai legali rappresentanti in carica pro tempore, il potere di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della delibera e per introdurre le variazioni consentite o richieste per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.*

* * *

Milano, 12 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Guido Bastianini)